



Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

**Linee Guida per l'iscrizione all'elenco dei soggetti senza finalità di lucro
ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3, della L. 125/2014 e dell'art. 17 del DM 113/2015**

I. SOGGETTI AMMISSIBILI

I soggetti ammissibili all'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 26, comma 2 della Legge 125/2014 sono:

- a) ONG specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;
- b) ONLUS statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale;
- c) Organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;
- d) Organizzazioni e associazioni delle comunità di immigrati che mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti;
- e) Imprese cooperative e sociali, organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, fondazioni, organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/1991 e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383/2000 qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali;
- f) Le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello status consultivo presso ECOSOC.

II. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

I soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco devono soddisfare i seguenti requisiti:

1. essere costituiti ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione Europea o di altro Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
2. agire con modalità conformi ai principi stabiliti dalla Legge 125/2014 e rispettare gli standard internazionali in materia di diritti umani, responsabilità sociale e tutela ambientale;
3. non essere debitori verso la pubblica amministrazione per debiti certi, liquidi ed esigibili, comprese le situazioni debitorie derivanti da revoca di contributi;
4. non avere tenuto comportamenti connotati da grave negligenza o malafede nella realizzazione di progetti o nell'esercizio delle proprie attività;
5. non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006;
6. avere tra le finalità statutarie lo svolgimento di attività volte a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 della L. 125/2014;
7. non perseguire finalità di lucro e prevedere la destinazione di ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per fini istituzionali;

8. non essere controllati da enti con finalità di lucro, né essere collegati ad enti con finalità di lucro in modo tale che questi ultimi esercitino sul soggetto richiedente un'influenza notevole o possano trarre un beneficio economico significativo dai contributi pubblici ricevuti;

9. dare adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, in particolare per quanto riguarda la stabilità finanziaria e la disponibilità a tempo pieno delle strutture e del personale qualificato necessari. A tal fine:

- a. I bilanci analitici relativi all'ultimo triennio devono essere corredati da apposita certificazione rilasciata dall'organo di revisione contabile, il cui rappresentante sia iscritto all'albo dei dottori commercialisti/revisori contabili; nell'ultimo triennio non deve essere stato riportato un deficit complessivo di gestione superiore al 15% delle entrate totali. I bilanci annuali devono essere pubblicati sul sito web del richiedente, insieme alla relazione del revisore, alla descrizione delle attività svolte e ai risultati ottenuti nelle attività realizzate.
- b. Per disponibilità di strutture si intende la disponibilità effettiva di una sede operativa in Italia, con locali in possesso esclusivo e adeguati alle attività svolte o da svolgere presso i quali assicurare la propria reperibilità; in mancanza, è possibile dichiarare nella richiesta l'intenzione di aprire una sede operativa in Italia entro 30 giorni dall'iscrizione nell'elenco, pena la cancellazione dallo stesso.
- c. Per disponibilità di personale si intende quella equivalente all'attività svolta a tempo pieno nell'arco dell'intero anno da almeno un'unità lavorativa, formalmente alle dipendenze del richiedente, anche se con contratto di volontariato. Tale requisito deve essere dimostrato mediante adeguata documentazione probatoria dell'assolvimento degli oneri fiscali, contributivi ed assicurativi, previsti dalla normativa vigente;

10. possedere esperienza operativa e capacità organizzativa nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. A tal fine si deve documentare di essere costituiti da almeno tre anni e di aver realizzato attività nei Paesi inclusi nella “*DAC list of ODA Recipients*” pubblicata dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico o attività di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale, specificando l'eventuale esperienza maturata in materia di iniziative di emergenza umanitaria e di primissima emergenza. Si deve documentare di aver realizzato iniziative rispondenti alle finalità di cui all'articolo 1 della Legge 125/2014, per un importo globale, nel triennio precedente, pari o superiore a 150.000 euro, comprendente almeno una iniziativa di importo pari o superiore a 40.000 euro. Non è considerato sufficiente lo svolgimento di sole attività accessorie in iniziative elaborate e realizzate principalmente da soggetti terzi, né le attività di raccolta e trasferimento fondi a favore di soggetti terzi.

In caso di realizzazione di iniziative in associazione temporanea di scopo, va considerata la quota parte svolta dal soggetto richiedente, comprovata da adeguata documentazione contabile e/o di bilancio;

11. Dimostrare di possedere capacità di autofinanziamento e di reperimento di fondi diversi da quelli pubblici. In particolare, i soggetti richiedenti devono dimostrare di avere disposto di risorse finanziarie diverse da quelle erogate da enti pubblici, anche sovranazionali, in misura non inferiore al 5% delle proprie entrate globali, nel triennio di riferimento.

Il venir meno anche di uno solo dei predetti requisiti comporta l'immediata esclusione dall'elenco, che viene disposta dall'Agenzia con provvedimento motivato.

III. CONTROLLI

I soggetti interessati all'iscrizione nell'elenco accettano i controlli periodici all'uopo stabiliti dall'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica.

L'Agenzia può effettuare controlli ed ispezioni, anche a campione:

- a) prima dell'iscrizione nell'elenco, per la verifica del possesso dei requisiti,
- b) dopo l'iscrizione nell'elenco, per la verifica del mantenimento dei requisiti;
- c) durante la realizzazione di interventi di cooperazione.

I controlli consistono in verifiche o ispezioni presso il soggetto interessato e richieste documentali (cui il soggetto interessato deve dare risposta entro 30 giorni, pena il rigetto della domanda o la cancellazione dall'elenco) e possono svolgersi, quando ritenuto necessario, anche nelle località di realizzazione delle iniziative..

Le conclusioni dell'Agenzia vengono adottate nel rispetto del principio del contraddittorio.

IV. DOMANDA DI ISCRIZIONE E PERMANENZA NELL'ELENCO

1. ISCRIZIONE

I soggetti di cui sopra, interessati a essere iscritti nell'elenco, possono in ogni momento farne richiesta tramite posta elettronica certificata all'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo, inviando la domanda a firma del Legale Rappresentante redatta in lingua italiana secondo l'Allegato I.

Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione in versione originale o copia autenticata:

- a) atto costitutivo e statuto;
- b) bilanci analitici relativi all'ultimo triennio;
- c) relazione sullo stato di avanzamento delle attività in corso, predisposta secondo il modello in Allegato II.

L'Agenzia ha 90 giorni di tempo per esaminare la richiesta e comunicare al richiedente le proprie determinazioni in merito.

2. VERIFICHE PERIODICHE

Ai fini della permanenza nell'elenco i soggetti interessati devono dimostrare il permanere del possesso dei requisiti di cui alla sezione II. Ogni variazione di Statuto, Sede Sociale (legale e operativa), Rappresentante Legale, Organi statutari deve essere comunicata all'Agenzia entro 30 giorni.

Le procedure di verifica sono le seguenti:

- entro il 15 maggio del secondo anno successivo a quello dell'iscrizione nell'elenco, e di seguito ogni due anni, deve essere inviata una relazione sullo stato di avanzamento delle attività svolte o in corso di realizzazione, predisposta secondo il modello in Allegato II;
- entro il 15 ottobre l'Agenzia effettua una ricognizione della documentazione pervenuta e del bilancio pubblicato sul sito web e richiede ai soggetti inadempienti la documentazione mancante ovvero i chiarimenti e le integrazioni necessari. In caso di mancata risposta entro i successivi 30 giorni o di risposta non conforme ai requisiti previsti, l'Agenzia procede, con provvedimento motivato, alla cancellazione dall'elenco;
- ove lo ritenga necessario, l'Agenzia può richiedere ulteriori informazioni e/o documenti di approfondimento ovvero disporre visite ispettive presso i singoli soggetti. A seguito di tali verifiche, in caso di mancata risposta entro i successivi 30 giorni o di risposta non conforme ai requisiti previsti, può essere disposta, con provvedimento motivato, la cancellazione dall'elenco.

V. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. L'Agenzia dispone la cancellazione dell'iscrizione nell'elenco, con provvedimento motivato, al ricorrere di una o più delle seguenti condizioni:

- mancata presentazione della relazione annuale entro i termini previsti alla sezione precedente;
- gravi irregolarità gestionali (ad es. nell'utilizzo dei contributi ricevuti, nell'adempimento degli oneri previdenziali e fiscali relativi al personale, ecc.);
- perdita di uno o più requisiti di cui alle precedenti sezioni;
- scioglimento dell'organizzazione.

I procedimenti relativi alla cancellazione, svolti nel rispetto del principio del contraddittorio, si concludono entro 90 giorni.

2. L'Agenzia, anche successivamente all'iscrizione nell'elenco o alla presentazione della documentazione ai fini della permanenza, si riserva la facoltà di porre in essere le procedure di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Iscrizione e permanenza nell'elenco sono quindi condizionate in via risolutiva all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del menzionato DPR 445/2000.

3. A seguito della cancellazione dall'elenco per motivi connessi ad irregolarità gestionali, scioglimento e/o perdita dei requisiti - ad eccezione dei motivi connessi all'esperienza operativa e alla capacità organizzativa di cui ai precedenti paragrafi - l'Agenzia determina il saldo contabile definitivo per le attività in corso, revocando contestualmente i contributi ancora da versare e chiudendo con diniego i procedimenti di domanda di contributo in corso.

A seguito della cancellazione dall'elenco per mancata presentazione della relazione annuale o per motivi connessi all'esperienza operativa e alla capacità organizzativa, l'Agenzia valuta la possibilità di consentire l'ultimazione delle attività progettuali eventualmente in corso, ferma restando l'impossibilità di presentare domande di contributi e di ottenere altri finanziamenti dopo l'avvenuta cancellazione dall'elenco.

4. L'Agenzia dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'avvenuta cancellazione dei soggetti dall'elenco, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della L. 125/2014.

VI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le ONG che alla data del 31 dicembre 2015 risultavano iscritte nell'elenco delle ONG idonee ex L. 49/87 possono presentare domanda di iscrizione all'elenco, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, senza presentare la documentazione richiesta in allegato, indicando però nella domanda il numero del decreto di riconoscimento di idoneità ai sensi della L. 49/87. Qualora siano intervenute variazioni di Statuto, Sede Sociale (legale e operativa), Rappresentante legale, Organi statutari, è necessario allegare alla domanda anche la relativa documentazione.

Ove non venga comunicata una risposta negativa entro 30 giorni dalla ricezione, la domanda si intende accolta.

Restano ferme le condizioni per la permanenza nell'elenco di cui ai precedenti punti.

ELENCO ALLEGATI

Allegato I : Domanda di iscrizione/permanenza in elenco

Allegato II: Relazione Annuale